



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 616/13/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA  
INDIVIDUALE "HUSSAIN JHANGIR" PER LA VIOLAZIONE  
DELL'OBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI  
COMUNICAZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 5, COMMA 5,  
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE IL  
"REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL  
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO N. 30/13/ISP**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25, recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che le imprese esercenti l'attività di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, recante *“Codice delle comunicazioni Elettroniche”*, sono abilitate ad iniziare tale attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni e *“sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione”*;

CONSIDERATO, inoltre, che i soggetti iscritti al ROC, di cui all'art. 2 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, recante *“Regolamento per la tenuta e l'organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione”* (di seguito *“Regolamento”*) e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (di seguito *“ROC”*) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività, ovvero, nel caso in cui l'inizio delle attività sia subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, entro sessanta giorni dal rilascio degli stessi ai sensi dell'art. 5 (rubricato *“Domanda di iscrizione”*), comma 5, del Regolamento;

VISTA la segnalazione prevenuta in data 12 luglio 2013 con la quale il Corpo di Polizia locale della città di Ghedi (BS) ha comunicato a questo Servizio, per i profili di competenza, che l'impresa individuale *“Hussain Jhangir”* – c.f. HSSJNG76A01Z236Y – con sede legale in Ghedi (BS), Via XXIV Maggio n. 4, c.a.p. 25016, esercente dal 4 novembre 2009 l'attività principale di *“posto telefonico pubblico ed internet point”*, risulta, tuttavia, aver presentato la domanda d'iscrizione al ROC solo in data 28 giugno 2013;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo Registro e Co.re.com n. 30/13/ISP del 19 luglio 2013, notificato alla parte in data 25 luglio 2013, con il quale veniva contestata all'impresa individuale *“Hussain Jhangir”* – c.f. HSSJNG76A01Z236Y – con sede legale in Ghedi (BS), Via XXIV Maggio n. 4, la mancata presentazione della domanda di iscrizione al ROC entro il termine di 60 giorni dal rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di servizi di comunicazione elettronica in violazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché di motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima impresa individuale non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale, corrispondente ad euro

516,00 (cinquecentosedici/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione nei termini prescritti dal Regolamento ha realizzato un illecito solo formale, in assenza di lesioni di beni della vita suscettibili di autonoma valutazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta impresa ha provveduto, seppur tardivamente, a presentare la domanda d'iscrizione al Registro;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse risultano tali da non ritenersi compromesse dall'adozione di una sanzione nella misura pari al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

all'impresa individuale "Hussain Jhangir" – c.f. HSSJNG76A01Z236Y – con sede legale in Ghedi (BS), Via XXIV Maggio n. 4, di pagare la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione dell'art. 5, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

### **DIFFIDA**

la predetta impresa individuale "Hussain Jhangir" a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione a quanto disposto dal "Regolamento per la tenuta e l'organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione" di cui all'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

### **INGIUNGE**

all'impresa individuale "Hussain Jhangir" di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 616/13/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 616/13/CONS*".

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani